

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 809 DEL 12/05/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG.RA ELISABETTA CAGNIN - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA
DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 787/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 13532 del 15/02/2023 la sig.ra Elisabetta CAGNIN, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Assistente amministrativo (Area degli assistenti), in servizio presso l'Unità operativa semplice dipartimentale "Sistemi informativi" del Presidio ospedaliero di Bassano, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego;
- risulta che la dipendente è stata assunta presso questa Azienda a decorrere dal 16/04/2019 e che alla data di presentazione delle dimissioni ha pertanto maturato una complessiva anzianità di servizio a tempo indeterminato inferiore a cinque anni;
- l'articolo 72 del C.C.N.L. 21/05/2018 del comparto sanità, riconfermato dall'art.85 del C.C.N.L. del 02/11/2022 del medesimo comparto, prevede per i dipendenti con anzianità di servizio inferiore a cinque anni un termine di preavviso di dimissioni di almeno un mese; il termine di preavviso decorre inderogabilmente dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
- la dipendente ha reso il periodo di preavviso lavorato dovuto;
- nell'istruire la pratica di dimissioni con nota prot n. 19042 del 03/03/2023 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato la dipendente a considerare che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e ha pertanto invitato la dipendente a programmare i congedi spettanti e le ore straordinarie da smaltire, con conseguente spostamento della data di cessazione del rapporto non prima del 16/05/2023 (data che tiene conto del termine di preavviso lavorato dovuto e della programmazione di tutti i congedi spettanti);
- con nota prot. n. 25061 del 22/03/2023, la dipendente ha confermato la data di cessazione dal servizio a decorrere dal 16/05/2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro il 15/05/2023), nel rispetto del periodo di preavviso previsto dal C.C.N.L. vigente.

Visti e richiamati:

- il comma 1 dell'art. 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 del comparto sanità, che stabilisce i termini di preavviso;
- l'art.5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. "Spending Review") il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- la sentenza n. 95/2016 la Corte Costituzionale ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n.95/2012 e s.m.i. "di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)".

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dipendente sig.ra Elisabetta CAGNIN a decorrere dal 16/05/2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 15/05/2023), rassegnate nel rispetto del preavviso di cui al comma 1 del C.C.N.L. più sopra citati.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dalla sig.ra Elisabetta CAGNIN, Assistente amministrativo (Area degli assistenti), a tempo indeterminato a decorrere dal 16/05/2023, rassegnate nel rispetto del preavviso di cui al comma 1 dell'art. 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 del comparto sanità;
2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.